



Ufficio Polizia Municipale

Ordinanza n° 23 del 23/02/2021

Oggetto: DIVIETI E MODIFICHE IN OCCASIONE DEL MERCATO QUINDICINALE IN OTTEMPERANZA ALL'EMERGENZA COVID-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 dove viene prorogato lo stato di emergenza per COVID-19;

VISTE le ordinanze regionali n. 57 del 17/05/2020 e n. 63 del 08/06/2020, le quali dettagliano le misure da adottare, a cura delle Amministrazioni Comunali e degli operatori, per il contenimento del contagio;

VISTO in particolare l'Allegato 1 all'ordinanza n. 63 del 08/06/2020, che consente la deroga alle disposizioni del piano e regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, nonché la limitazione delle operazioni di spunta, per ottemperare alle prescrizioni volte a prevenire il contagio;

VISTO gli artt. 27 e seguenti del D. Lgs. n. 114/98;

VISTA la Legge Regionale 23 novembre 2018, n. 62;

VISTO il vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 28/02/2019, il quale contiene le disposizioni circa l'organizzazione e il funzionamento dell'attività di vendita nel mercato del II^a e IV^a giovedì del mese, nei posteggi isolati, nelle mostre mercato a carattere locale, nonché nell'attività di commercio itinerante;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

DATO ATTO che la riapertura del Mercato del II^a e IV^a giovedì del mese è subordinata alla necessità di garantire le condizioni di sicurezza per operatori e cittadinanza al pari degli altri esercizi commerciali disposte dalle competenti Autorità, in modo da assicurare il rispetto dei Protocolli e delle norme operanti su tutto il territorio nazionale di cui ai DPCM del 17/05/2020 e 11/06/2020, alle ordinanze regionali n. 57 del 17/05/2020 e n. 63 del 08/06/2020, nonché qualunque altra misura di cautela individuata, anche successivamente, dalle competenti Autorità;

RITENUTO pertanto di dover adottare misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività di commercio ed esposizione su aree pubbliche;

CONSIDERATO che per consentire il regolare svolgimento dell'evento in condizioni di sicurezza e garanzia della pubblica incolumità, risulta necessario interrompere temporaneamente il transito veicolare e interdire temporaneamente la sosta veicolare nelle vie interessate;

RITENUTO per quanto sopra dover apportare alcune temporanee modifiche all'attuale regolamentazione della circolazione stradale;

VISTO il D. Lgvo 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTI gli artt. 5,6 e 7 D.L.vo 30.04.92, n.285 – “ Nuovo Codice della Strada “ e il D.P.R. 495/92 “ Regolamento di esecuzione” e successive modifiche e integrazioni;

DISPONE

1. Il II^a e IV^a giovedì del mese, a far data dal 24 Febbraio 2021 fino a nuove disposizioni, dalle ore 06:00 alle ore 16:30 è vietata la sosta veicolare con rimozione coatta dei veicoli nelle seguenti vie e tratti di vie:
 - Via della Pace nel tratto di strada compreso tra via Gorizia e via Serdini;
 - Via Bruno Buozzi nel tratto di strada compreso tra via F.Hamman e Via san Giovanni;
 - Via T. Sabatini nel tratto di strada compreso tra via via B. Buozzi e lo svincolo Piazzetta;
 - P.le T. Sabatini;
 - Via Largo Verdi nel tratto di strada compreso tra via della Pace e il civico 5 di Via Largo Verdi;
 - P.le San Giovanni;
 - Via San Giovanni nel tratto di strada compreso tra via Case Nuove e La locale stazione dei Carabinieri;

2. **Nello stesso periodo di cui al punto 1)** è vietato il transito veicolare nelle vie di cui sopra dalle ore 06,00 alle ore 16,30, ad eccezione dei mezzi al servizio degli operatori commerciali, dei mezzi di servizio per la pulizia delle strade, delle forze di polizia ed i mezzi di soccorso;

L'Ufficio Tecnico comunale, è incaricato della messa in opera della necessaria segnaletica stradale;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza e le infrazioni alla stessa saranno punite a norma di legge.

Ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla suddetta notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Abbadia San Salvatore 23/02/2021

Il Responsabile del Settore
AVANZATI MUZIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.